

# Verbale di Assemblea straordinaria

Modifica statuto

Associazione "FIENO, Fillera Italiana ed Etica per la Nutrizione Ottimale - ETS"

C.F. 95153190137 - rep. RUNTS n. 172129

In data 03/06/2026, alle ore 14.00, in videoconferenza, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "FIENO, Fillera Italiana ed Etica per la Nutrizione Ottimale - ETS", regolarmente convocata.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Nicolò Rossi. Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina segretario verbalizzante il sig. Paolo Mornato.

Il Presidente accerta l'identità dei presenti, verifica la regolarità della convocazione e constata che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto.

Sono presenti, in proprio o per delega, n. 6 associati su n. 6 iscritti nel libro soci.

**Il Presidente illustra i rilievi ricevuti in sede di istruttoria RUNTS e propone di approvare le seguenti modifiche statutarie:**

- Art. 6, comma 2: eliminazione integrale del comma;
- Art. 16, comma 1, lettera m): sostituzione con il seguente testo: "nominare il Segretario e il Tesoriere, anche nella medesima persona; qualora siano scelti al di fuori dei componenti dell'Organo di Amministrazione o tra i non soci, gli stessi non assumono la qualità di componenti dell'Organo di Amministrazione e non hanno diritto di voto in tale organo";
- Art. 27, comma 1: eliminazione della dicitura "qualora attivato".

L'assemblea, dopo discussione, delibera all'unanimità di approvare integralmente le modifiche sopra riportate e il testo aggiornato dello statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera A.

L'assemblea conferisce al Presidente ogni più ampio potere per la registrazione dell'atto e per il deposito della documentazione presso il RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14.30.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante



REGISTRATO A CANTU' 17 GIU. 2026

al n. 156 serie 3

con esatto ESSENTE

L. FUNZIONARIO  
Rosanna Scaramella

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale.

## STATUTO ASSOCIAZIONE

### "FIENO, Filiera Italiana ed Etica per la Nutrizione Ottimale - ETS"

#### Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata: «FIENO, Filiera Italiana ed Etica per la Nutrizione Ottimale» di seguito, in breve, "FIENO". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «ENTE DEL TERZO SETTORE» o «ETS». L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Montorfano (CO) e la sua durata è illimitata.

4. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, servizi locali.

5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

#### Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. In particolare, promuove la divulgazione scientifica, culturale e ambientale sui sistemi di allevamento "grass-fed", ovvero basati su pascolo e alimentazione naturale, diffondendo conoscenze sui benefici per la salute umana, il benessere animale, la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio rurale.

3. L'associazione opera attraverso iniziative di informazione, educazione e ricerca, volte a promuovere consumo consapevole, tutela ambientale e modelli produttivi sostenibili.

4. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

5. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017, nello specifico:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, nei limiti previsti dalla legge;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare, l'associazione si propone di: A) realizzare articoli, pubblicazioni e contenuti multimediali informativi; B) organizzare incontri, eventi, convegni, degustazioni e workshop; C) promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale; D) creare collaborazioni con ricercatori, nutrizionisti, allevatori e realtà affini; E) sensibilizzare i consumatori sul valore della carne grass-fed e di altri alimenti di base animale rispetto ad altri sistemi di allevamento.

3. L'associazione può avvalersi di attività di volontariato, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione, nei limiti e nelle forme previste dal d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 - Attività diverse**

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 5 - Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 6 - Ammissione**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, le attività e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Le richieste di ammissione vengono valutate singolarmente sulla base di quanto specificato nel regolamento interno dell'associazione FIENO. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto: a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione; d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee; e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di: a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali; b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione; d) esporre eventuali proposte riguardanti attività, organizzazione e linee guida solo in sede di assemblea; e) onorare la qualifica di socio in tutte le sedi come rappresentante stesso dell'associazione.

#### **Art. 8 – Perdita della qualifica di socio**

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la

comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita della qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

### **Art. 9 – Attività di volontariato**

1. L'Ente del Terzo Settore può avvalersi della prestazione di volontari. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 10 – Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) l'Organo di Amministrazione; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge; e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

### **Art. 11 – Assemblea**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega a un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

### **Art. 12 – Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati; b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo; d) approvare il rendiconto / bilancio di esercizio e la relazione di missione; e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni derivanti da comportamenti contrari allo statuto o alla legge; f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o sulle delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio; g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza; h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione; i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

### **Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 2 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

### **Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22, comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

#### **Art. 15 – Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

#### **Art. 16 – Competenze dell'Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di: a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; d) predisporre gli eventuali

regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo; f) deliberare in merito all'ammontare della quota sociale annuale; g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta; h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; j) deliberare in merito all'esclusione di soci; k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti; m) nominare il Segretario e il Tesoriere, anche nella medesima persona; qualora siano scelti al di fuori dei componenti dell'Organo di Amministrazione o tra i non soci, gli stessi non assumono la qualità di componenti dell'Organo di Amministrazione e non hanno diritto di voto in tale organo; n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; p) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee; q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri; r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso; s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 1 giorno prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma / PEC inoltrato almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

### **Art. 18 – Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente: a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione; c) può scegliere, aprire e chiudere conti correnti bancari / postali ed è autorizzato a eseguire incassi e pagamenti e ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanza; d) ha facoltà di prelevare contanti dal conto corrente ai fini di acquisti o pagamenti per l'Associazione, documentati; e) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; f) può scegliere e sottoscrivere contratti assicurativi ritenuti vantaggiosi o doverosi, ai fini di tutelare l'associazione, i suoi associati e gli organi sociali che la formano; g) può fare richiesta di associazione ad enti pubblici, privati oppure altre associazioni di varia natura, se ritenute vantaggiose o doverose per l'associazione; h) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; i) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; j) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Art. 19 – Il Segretario (se previsto)**

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22, comma 5.

### **Art. 20 – Organo di Controllo e revisione legale**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

### **Art. 21 – Organismo di mediazione**

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

### **Art. 22 – Libri sociali**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali, se istituiti; e) il registro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e Segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata al Presidente.

### **Art. 23 – Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da: quote sociali; contributi pubblici; contributi privati; donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; rendite patrimoniali; rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente; entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2; corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6, del d.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; altre entrate espressamente previste dalla legge; eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti; donazioni da parte dei soci.

### **Art. 24 – Scritture contabili**

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del d.lgs. 117/2017.

### **Art. 25 – Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del d.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13 del d.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

#### **Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 27 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal d.lgs. 460/97.

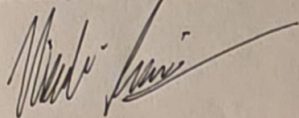
#### **Art. 28 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
2. Per la disciplina degli aspetti organizzativi e operativi non espressamente previsti dallo statuto, l'associazione può dotarsi di un regolamento interno. Il regolamento interno è approvato e modificato

dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto per le delibere ordinarie. Il regolamento è vincolante per tutti i soci. In caso di contrasto tra statuto e regolamento, prevale lo statuto.

3. Il presente statuto entrerà in vigore a fare data dall'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dell'assemblea



Il Segretario verbalizzante

